

**Regolamento Elettorale Unificato
per l'elezione delle rappresentanze negli organi**

Aprile 2007



ART. 1
INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette dal rettore con decreto affisso all'albo dell'Università e alle bacheche di facoltà almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 2 del presente regolamento, le modalità per il deposito delle liste dei candidati, la sede, il giorno e l'orario fissati per le votazioni.

ART. 2
RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE

I rappresentanti da eleggere sono:

- a) nel consiglio di amministrazione dell'Università:
 - n. 1 professore di ruolo;
 - n. 1 studente in corso all'atto della nomina;
- b) nel consiglio della facoltà di Economia (con voto consultivo):
 - n. 1 studente, iscritto alla laurea triennale, in corso all'atto della nomina;
 - n. 1 studente, iscritto alla laurea magistrale, in corso all'atto della nomina;
- c) nel consiglio della facoltà di Scienze Politiche (con voto consultivo):
 - n. 1 studente, iscritto alla laurea triennale, in corso all'atto della nomina;
 - n. 1 studente, iscritto alla laurea magistrale, in corso all'atto della nomina;
- d) nel consiglio della facoltà di Giurisprudenza (con voto consultivo):
 - n. 2 studenti, iscritti al ciclo unico, in corso all'atto della nomina;
- e) nel comitato per lo sport universitario:
 - n. 2 studenti in corso all'atto della nomina.

ART. 3
COMMISSIONE ELETTORALE

Per l'organizzazione delle operazioni elettorali è costituita una commissione elettorale, della quale fanno parte il presidente del consiglio di amministrazione, o suo delegato, che la presiede; il rettore, o suo delegato; il direttore generale o suo delegato; un funzionario dell'amministrazione universitaria; un rappresentante dei docenti laddove designato dal corpo docente di ruolo; un rappresentante degli studenti sorteggiato fra tutti gli iscritti in corso alla data di indizione delle elezioni.

Oltre ai compiti descritti nei successivi articoli, la commissione elettorale ha anche la responsabilità di predisporre tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (es. schede, urne, cabine) e di costituire il seggio elettorale.

ART. 4
ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto al voto per le rispettive categorie e per il rispettivo organo dell'Università:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo per età;
- b) gli studenti che risultino iscritti in corso o fuori corso da non più di due anni, con ordinamento triennale, magistrale, a ciclo unico, alla data di svolgimento delle elezioni.

ART. 5
ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili per la rispettiva categoria e per il rispettivo organo dell'Università:

- a) i professori di ruolo;
- b) gli studenti che risultino iscritti in corso alla data di svolgimento delle elezioni, con ordinamento triennale, magistrale, a ciclo unico.



ART. 6
ELENCHI ELETTORALI

La commissione elettorale, entro il 20° giorno precedente alla data fissata per le elezioni, predispone e affigge all'albo dell'Università appositi elenchi elettorali suddivisi per categorie ed organo, dai quali risultano gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla commissione elettorale entro il 15° giorno precedente alle elezioni.

La suddetta commissione decide sui ricorsi entro 48 ore.

ART. 7
CANDIDATURE E LISTE ELETTORALI

Le candidature e le liste elettorali sono presentate con le seguenti modalità:

A) per le rappresentanze nel consiglio di amministrazione

1) dei professori di ruolo:

le eventuali candidature debbono essere depositate entro le ore 12:00 del decimo giorno precedente alle elezioni, presso la direzione generale;

2) degli studenti:

ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla, deve comprendere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata dalla firma di almeno 50 elettori, iscritti alle lauree triennali, magistrali, a ciclo unico. Per la redazione della lista deve essere utilizzato l'apposito modulo "candidature studenti", allegato al presente regolamento di cui è parte integrante.

B) per le rappresentanze nei consigli di facoltà degli studenti:

- in ciascun consiglio di facoltà delle lauree triennali e magistrali gli studenti eleggono rispettivamente e separatamente un rappresentante. Ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata dalla firma di almeno 40 elettori per le lauree triennali e 30 per le lauree magistrali.
- in ciascun consiglio di facoltà delle lauree a ciclo unico gli studenti eleggono due rappresentanti. Ciascuna lista di candidati deve comprendere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi e deve essere corredata dalla firma di almeno 60 elettori.

Ogni lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo "candidature studenti", allegato al presente regolamento di cui è parte integrante.

Nessuno studente può candidarsi per un organo di facoltà diverso da quello cui afferisce il corso di laurea al quale è iscritto.

Tutti i sottoscrittori devono godere dell'elettorato attivo per l'elezione cui la lista sostenuta partecipi.

C) per le rappresentanze degli studenti nel comitato per lo sport universitario:

Si applicano tutte le disposizioni regolamentari concernenti la presentazione delle candidature nel consiglio di amministrazione.



Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui ai precedenti punti a), b) e c), si applicano le seguenti regole:

- nessun candidato può essere incluso in più liste per l'elezione dei rappresentanti nello stesso organo;
- nessuno studente può sostenere mediante sottoscrizione più di una lista per l'elezione dello stesso organo;
- ciascuna lista deve essere depositata presso la direzione generale entro le ore 12:00 del decimo giorno precedente alle elezioni. Tale deposito deve essere effettuato direttamente da un candidato o da un sostenitore della lista.

La commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni e la loro conformità ai sensi del presente regolamento e provvede, altresì, a rendere pubbliche le candidature e le liste, mediante affissione all'albo dell'Università e alle bacheche di facoltà per quanto di competenza.

Qualora, dopo la suddetta verifica, i sottoscrittori della lista risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione tempestiva mediante affissione all'albo dell'Università, con invito a regolarizzare la lista entro 2 giorni dall'affissione della comunicazione, fermo restando l'ordine di presentazione delle liste.

Le candidature e le liste possono essere contestate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo.

I ricorsi sono decisi dalla commissione elettorale entro le successive 48 ore.

L'accertamento del possesso dei requisiti connessi alle disposizioni di cui al presente articolo, è di competenza degli uffici amministrativi.

ART. 8 PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per l'accettazione delle candidature e delle liste e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

ART. 9 SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale, unico per tutte le categorie di elettori e costituito ai sensi del precedente articolo 3, è così composto:

- il presidente e uno o più vice presidenti, appartenenti alla categoria dei professori di ruolo e fuori ruolo per età o al personale amministrativo, con qualifica di funzionario. Ai vice presidenti è affidato il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e di farne le veci in caso di temporanea assenza o impedimento;
- sei scrutatori tra i quali verrà individuato, dal presidente del seggio, colui che svolgerà anche i compiti di segretario;
- un rappresentante, per ogni lista ammessa alle votazioni. Tale rappresentante deve essere designato con comunicazione, firmata da tutti i candidati della lista. La suddetta comunicazione deve pervenire alla direzione generale entro i due giorni successivi a quello di affissione delle liste ammesse alla competizione elettorale.

Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o uno dei vice presidenti e complessivamente almeno quattro componenti.



ART. 10
SCHEDE

Su ogni scheda, per le votazioni relative alle rappresentanze degli studenti, sono riportate le denominazioni o le sigle delle liste presentate, elencate secondo l'ordine di presentazione.

ART. 11
OPERAZIONI ELETTORALI

Nel seggio saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Le operazioni elettorali si svolgono con le seguenti modalità:

- a) identificazione dell'elettore da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio a mezzo del libretto universitario o di altro documento valido e verifica della sua iscrizione nell'elenco elettorale;
- b) apposizione della firma dell'elettore sull'elenco elettorale in corrispondenza del proprio nome;
- c) consegna all'elettore della scheda di votazione per ciascun tipo di elezione;
- d) ingresso dell'elettore nell'apposita cabina per l'esercizio del voto;
- e) consegna della scheda, debitamente chiusa, al presidente o a uno dei componenti del seggio, che la introduce nell'apposita urna sigillata.

Il voto è personale e segreto.

Il voto deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio, in modo non equivoco mediante:

- l'apposizione di un segno sulla scheda nello spazio riservato alla denominazione o alla sigla della lista e l'eventuale trascrizione del nominativo del candidato prescelto, nel caso di votazione per le rappresentanze degli studenti;
- la trascrizione del nominativo del candidato prescelto, nel caso di votazione per la rappresentanza del professore di ruolo nel consiglio di amministrazione.

Ogni elettore può votare un solo nominativo, scelto fra i candidati.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che contengano voti espressi per più liste o nelle quali risulti espressa più di una preferenza;
- d) che contengano un voto espresso per una lista, accompagnato da una preferenza a favore di un candidato di un'altra lista.

Qualora nella scheda sia indicato il cognome di un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a segnare la casella con la denominazione o sigla della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza di esso.

ART. 12
QUORUM

Per ciascuna categoria individuata ai sensi dell'art. 4, le votazioni saranno valide se, vi avrà preso parte almeno il 20% degli aventi diritto.

ART. 13
SCRUTINIO

Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede pubblicamente allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale.



A tale operazione può essere presente un rappresentante per ogni lista.

In caso di contestazione di un voto, il presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; lo scrutatore opponente può chiedere che il suo rilievo venga posto a verbale affinché possa essere esaminato successivamente dalla commissione elettorale che decide al riguardo.

Relativamente alle operazioni di scrutinio dei voti si procede come di seguito indicato:

- A) Per la rappresentanza degli studenti nel consiglio di amministrazione.
Risulta eletto il candidato con più preferenze nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
In caso di parità tra più liste, viene eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze.
- B) Per le rappresentanze degli studenti nei consigli di facoltà e nel comitato per lo sport universitario.
L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:
- 1) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - 2) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - 3) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno e/o per due, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - 4) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
 - 5) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nel punto 4) precedente;
 - 6) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
- C) Per il rappresentante dei professori di ruolo.
Risulta eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio al momento dell'elezione; a parità di anzianità il più anziano di età.

Concluse le operazioni di scrutinio i membri del seggio firmano il processo verbale che, a cura del presidente, è trasmesso alla commissione elettorale, unitamente alle schede votate, a quelle residue e a tutto il materiale avuto in dotazione.

ART. 14 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La commissione elettorale, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti e le relative liste che invia al rettore.

Il rettore proclama, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della commissione elettorale, l'esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo dell'Università.

La documentazione elettorale viene conservata per un quinquennio.

ART. 15 SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

Nel caso di non accettazione o rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo, del rappresentante di cui all'art. 5 lett. a), subentra il primo dei non eletti.

Nei casi di non accettazione, rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo, dei rappresentanti degli studenti, la sostituzione avviene con il subentro del primo dei non eletti, appartenente alla stessa lista. Se si è verificata parità tra più liste, subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto più preferenze nell'ambito di tali liste.



ART. 16
DURATA IN CARICA E DECADENZA

Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all'elettorato passivo nell'ambito della categoria in cui è stato eletto.

I rappresentanti degli studenti al consiglio di amministrazione e per lo sport, iscritti alle lauree triennali, che conseguono la laurea decadono dal mandato il centovesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presso l'Università.

ART. 17
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato con le modalità di cui all'art. 4 del vigente statuto di autonomia dell'Università.

ART. 18
NORMA TRANSITORIA

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea ai sensi degli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 votano con gli studenti delle lauree magistrali.

Gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale di Giurisprudenza votano con gli studenti del ciclo unico.